

Regolamento interno per i contratti inferiori alla soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture

Della società

AGAC Infrastrutture S.p.A.

Piazza Prampolini 1

42121 Reggio Emilia

Rev. 2 approvato dall'amministratore unico in data 21 maggio 2026, come previsto dall'art. 23.2.e dello Statuto, e presentato all'assemblea dei soci del 21 maggio 2026

Sommario

Introduzione	3
Articolo 1 - Oggetto.....	4
Articolo 2 - Ambito di applicazione e principi	4
Articolo 3 - Principio di rotazione	8
Articolo 4 - Definizioni	9
Articolo 5 - Soglie.....	9
Articolo 6 - Figure competenti.....	11
Articolo 7 - Determina a contrarre.....	12
Articolo 8 - Affidamento diretto	13
Articolo 9 – Procedure negoziate ex art. 50 D.Lgs. 36/2023	15
Articolo 10 - Criteri di aggiudicazione	17
Articolo 11 - Verifica dei requisiti	18
Articolo 12 - Indagini di mercato ed Albo Fornitori	19
Articolo 13 - Verifica delle prestazioni.....	20
Articolo 14 - Termine di pagamento.....	20
Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari	20
Articolo 16 - Rinvio.....	21

Introduzione

Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie eseguita da AGAC Infrastrutture S.p.A. (di seguito anche solo "AGAC").

In particolare, in questo documento vengono definite le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle soglie comunitarie in attuazione di quanto disposto dalla Parte I del Libro II del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" - di seguito denominato "Codice").

Trovano, altresì, applicazione i 38 Allegati al Codice da intendersi quali strumenti esecutivi di prima applicazione, assorbenti i 25 Allegati del Codice del 2016, le 17 Linee Guida ANAC ed i 15 Regolamenti ancora vigenti.

Per le acquisizioni, in virtù dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo vita dei contratti, AGAC utilizza la Piattaforma Contratti Pubblici di ANAC nonché MEPA e SATER/Intercent-ER. L'acquisizione in base al presente Regolamento potrà altresì essere effettuata tramite centrali di committenza qualificate o per il tramite di committenza ausiliaria nel rispetto di quanto indicato all'interno degli artt. 62, 63 e nell'Allegato II.4 del Codice.

Partendo dall'opportunità offerta dal legislatore, AGAC ha, quindi, ritenuto opportuno predisporre un Regolamento per le acquisizioni dei contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie (che a decorrere dal 01.01.2026, ai sensi del comma I dell'art. 14 sono pari a 216.000 euro per servizi e forniture e 5.404.000,00 euro per lavori).

Con il presente regolamento, AGAC mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei principi individuati dal D.Lgs. 36/2023, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specificità delle esigenze dell'Istituto.

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dei principi che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria, ovvero dei principi del Trattato CE di libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento, della libera prestazione dei servizi, della parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza.

Articolo 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di AGAC, relative a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice").

Articolo 2 - Ambito di applicazione e principi

Il presente Regolamento si applica alla attività negoziale di AGAC finalizzata alla conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., intendendosi che eventuali modifiche di tali soglie saranno considerate direttamente recepite ed operanti ai fini del presente Regolamento senza necessità di sue espresse modifiche.

Il presente Regolamento, conformemente alle regole che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, è improntato alla necessità di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi espressamente declinati dal Titolo I, della Parte I, del Libro I del Codice, così come richiamati dal relativo articolo 48 e da intendersi, nella loro declinazione fondante, quali criteri prioritari per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola applicabile al caso concreto (art. 4 del Codice). In particolare, si richiamano:

- a. principio del risultato (art. 1 del Codice), comportante la necessità di perseguire l'affidamento nonché l'esecuzione del contratto con la massima

tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Dovendosi intendere per concorrenza, lo strumento per il conseguimento del miglior risultato possibile (e non dunque la finalità esclusiva della procedura di evidenza pubblica); per trasparenza, lo strumento di verificabilità circa l'applicazione delle regole del Codice;

- b. principio della fiducia (art. 2 del Codice), volto a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale della Stazione appaltante ed a definire i limiti della responsabilità amministrativa degli operatori coinvolti;
- c. principio dell'accesso al mercato (art. 3 del Codice), comportante l'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo a garantire agli operatori economici pari opportunità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica;
- d. principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 4 del Codice), comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici;
- e. principio della autonomia contrattuale (art. 8 del Codice), volta a definire la portata dell'autonomia negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, vincolate al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al rispetto dei divieti espressamente previsti dal Codice o dalla Legislazione speciale;
- f. principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 del Codice), finalizzato a definire i caratteri delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma ed a declinare gli strumenti per ristabilire il sintagma negoziale;
- g. principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 del Codice), preordinato ad esplicitare il principio di tassatività nonché di riserva di codice delle clausole di esclusione degli operatori economici, oltre che di eterointegrazione e di nullità delle stesse;

- h. principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 del Codice), volto a descrivere, in via generale, i termini del criterio direttivo in esergo ed a dettare una disciplina di dettaglio sulle c.d. inadempienze contributive e del ritardo nei pagamenti.

AGAC garantisce la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni Codice (Parte III) e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed utilizza piattaforme di e-procurement certificate per la gestione delle procedure di affidamento contrattuale.

Per i contratti sottosoglia comunitaria, rispetto ai quali AGAC dovesse riscontrare la sussistenza di interessi transfrontalieri, non troverà applicazione il seguente Regolamento, dovendosi per contro fare utilizzo delle procedure ordinarie di cui al D.Lgs. 36/2023.

La suddivisione in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi dev'essere preordinata a garantire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di evidenza pubblica; di tal che, uno stesso appalto non potrà essere artificialmente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del Codice, a meno di ragioni oggettive.

Nessun progetto d'opera o di lavoro né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere artificialmente frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme del presente Regolamento o del D.Lgs. 36/2023 che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato.

Agli operatori economici concorrenti devono essere garantite le necessarie informazioni sulla indizione delle procedure e relativi esiti.

Nelle procedure di scelta del contraente non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e dunque sproporzionata, a quella eventualmente prevista dalla norma e comunque

effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo ed alla tutela dell'interesse aziendale, che deve essere sempre e comunque garantito.

Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio, ai sensi e secondo le modalità descritte dall'art. 60 del Codice, l'inserimento delle clausole di revisione dei prezzi, senza che queste modifiche alterino la natura generale del contratto.

La garanzia provvisoria richiesta agli operatori economici per le procedure di cui all'art. 50 comma 1, lettere c), d) ed e) deve essere adeguatamente motivata in ragione delle particolari esigenze che ne giustificano la richiesta ed in ogni caso non può essere superiore all'1% dell'importo previsto nell'avviso, nella lettera d'invito o nella richiesta di offerta.

È facoltà di AGAC in casi debitamente motivati o comunque per affidamenti di importi esigui e di non particolare complessità/rischiosità, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, la quale dovrà in ogni caso essere pari al 5% dell'importo contrattuale.

Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell'appalto e all'interesse all'adempimento.

I soggetti che nei rapporti contrattuali con AGAC assumono la veste di appaltatori devono possedere i requisiti generali di cui agli artt. 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 ed i requisiti di ordine speciale via via richiesti in base alla tipologia ed importo di affidamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023. Gli appaltatori devono, tra l'altro, essere in regola con gli adempimenti contributivi in relazione al personale dipendente od ai propri contributi, se professionisti individuali, e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché con la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa antimafia e con le norme da rispettare sulla legalità.

Articolo 3 - Principio di rotazione

Nel completo rispetto dei principi generali del precedente art. 2, deve essere osservato il principio di rotazione degli affidamenti, così come analiticamente descritto dall'art. 49 del Codice, deducendo il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto. In applicazione del siffatto principio, il divieto di aggiudicazione opererà solo per il precedente aggiudicatario ma non per gli operatori economici precedentemente invitati, qualora due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere ovvero dello stesso settore di servizi.

AGAC, con l'adozione del presente Regolamento, ripartisce gli affidamenti in fasce sulla scorta del valore economico dell'affidamento e/o contratto; sicché, il principio di rotazione – come consentito dall'art. 49 comma 3 del Codice - verrà applicato con riferimento a ciascuna fascia nel seguito indicata.

Tenuto conto della possibilità di derogare al suesposto principio per affidamenti di valore inferiore a 5.000 euro come previsto dall'art. 49 comma 6 del Codice, le fasce sono così strutturate:

a. Per i lavori (al netto dell'IVA)

1. da 5.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
2. da 40.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro
3. da 100.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
4. da 150.000,00 euro e fino a 499.999,99 euro;
5. da 500.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro.

b. Per i servizi e le forniture (al netto dell'IVA)

1. da 5.000,00 euro e fino a 19.999,99 euro;

2. da 20.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro;
3. da 40.000,00 euro e fino a 74.999,99 euro;
4. da 75.000,00 euro e fino a 99.999,99 euro;
5. da 100.000,00 e fino a 139.999,99 euro;
6. da 140.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie.

Per i contratti affidati mediante procedure negoziate o affidamenti diretti per i quali venga pubblicata una indagine di mercato, il criterio di rotazione non vedrà applicazione nel caso in cui AGAC abbia effettuato l'indagine di mercato senza porre dei limiti al numero di operatori economici da invitare alla procedura.

L'esecutore uscente può essere reinvitato od essere individuato quale affidatario diretto, in casi debitamente motivati ed avuto riguardo alla particolare struttura del mercato ed alla riscontrata assenza di alternative sul mercato, nonché in presenza di un'accurata esecuzione del precedente contratto.

Articolo 4 - Definizioni

Per quanto di seguito non diversamente stabilito, si intendono integralmente recepite, nel presente Regolamento, le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato I.1 del Codice, alle quali si fa espresso rinvio.

Articolo 5 - Soglie

Le norme del presente Regolamento si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è inferiore alle seguenti soglie europee:

- Euro 216.000,00 per gli appalti di forniture e servizi
- Euro 5.404.000,00 per gli appalti di lavori

AGAC, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, determina le soglie di riferimento per l'esperimento delle singole procedure di gara in relazione alle proprie esigenze e valutazioni e, pertanto, adotta le seguenti soglie:

- **Forniture e servizi** – Poteri Amministratore unico
 - **Importi inferiori a 140.000,00 euro** – Affidamento Diretto, anche senza previa valutazione di preventivi ed assicurando la scelta di operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi tenuti da AGAC, che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali
 - **Da 140.000,00 a importi inferiori a 216.000,00 euro** – Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
 - **Oltre 216.000,00 euro** - Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 36/2016

- **Lavori** – Poteri Amministratore unico
 - **Importi inferiori a 150.000,00 euro** – Affidamento Diretto, anche senza previa valutazione di preventivi ed assicurando la scelta di operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi tenuti da AGAC, che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali
 - **Da 150.000,00 a importi inferiori a 1.000.000,00 euro** – Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

- **Da 1.000.000,00 a importi inferiori a 5.404.000,00 euro -**
Procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
- **Oltre 5.404.000,00 Euro -** Gare secondo le norme UE – D.Lgs. 36/2023

Le soglie di cui al presente Regolamento devono intendersi automaticamente sostituite in caso di modifica normativa.

Articolo 6 - Figure competenti

Per ogni intervento di lavori, servizi e forniture è nominato un Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e relativo allegato I.2

Al RUP sono attribuite le funzioni di cui alla normativa vigente e comunque di provvedere a tutti gli adempimenti procedurali amministrativi e tecnici per addivenire alla stipula del contratto e di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte dell'esecutore dei lavori, prestatore di servizi o fornitore.

In conformità con quanto stabilito nell'allegato I.2 del Codice, nell'ambito della gestione dei contratti, il RUP ha l'obbligo di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare allo stesso l'adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, all'applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.

Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio del minor prezzo, l'esame delle offerte sarà effettuato dal Seggio di gara composto dal RUP e da almeno un testimone.

Per gli affidamenti aggiudicati in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'organo competente dovrà procedere alla nomina di una Commissione giudicatrice secondo le competenze richieste, la quale stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate. La Commissione formula la proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente, a supporto del RUP, anche il giudizio di congruità sull'offerta migliore.

Articolo 7 - Determina a contrarre

Nell'ambito dell'attività di programmazione ed indirizzo definita dagli organi competenti di AGAC, con delibera si manifesta l'intenzione di concludere un contratto.

La determina a contrarre deve indicare:

- il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto, la forma e la durata del contratto;
- l'importo stimato del lavoro, servizio o fornitura da acquistare, con specificazione – per i lavori e per i servizi – del costo della sicurezza e del costo della manodopera non soggetti a ribasso;
- CCNL, ove pertinente, Codice ATECO e CPV;
- requisiti di partecipazione di carattere generale e di ordine speciale richiesti;
- criterio di affidamento (minor prezzo o offerta economicamente più vantaggiosa);
- le eventuali opzioni contrattuali;
- le modalità di scelta del contraente;

- la suddivisione in lotti o le ragioni della mancata suddivisione;
- il contratto collettivo nazionale applicabile al contratto;
- l'assenza di interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali;
- il Responsabile Unico del Progetto;
- la Commissione giudicatrice in ipotesi di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il CIG nelle procedure di affidamento in cui ANAC lo rilasci prima dell'aggiudicazione ed il CUP, nelle ipotesi di legge;
- eventuali deroghe alla rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 8 - Affidamento diretto

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, di importo inferiore a 150.000,00 euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto delle condizionalità prescritte dagli artt. 1, comma 3, 49 e 14, comma 9 lett. a) del Codice, ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione del contratto.

L'affidamento e l'esecuzione di servizi – anche attinenti all'architettura ed all'ingegneria - e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro avviene tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto delle condizionalità prescritte dagli artt. 1, comma 3, 49 e 14, comma 9 lett. a) del Codice, ed assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione del contratto.

L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Capo II, Titolo IV, Parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all' art. 100 del Codice.

Nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture inferiori a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti con dichiarazione sostitutiva di notorietà.

La richiesta dei preventivi può essere inviata tramite piattaforma telematica di e-procurement o tramite pec, fermo comunque restando l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di cui alla Parte II del Libro I del Codice e dunque di assegnazione in piattaforma telematica di e-procurement.

La ricezione dei preventivi e delle offerte deve pervenire nelle modalità indicate nella richiesta trasmessa da AGAC e comunque deve avvenire con mezzi di comunicazione elettronici o tramite piattaforma telematica di e-procurement in uso ad AGAC, fermo restando l'obbligo di digitalizzazione delle procedure di cui alla Parte II del Libro I del Codice e dunque di assegnazione in piattaforma telematica di e-procurement.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, AGAC potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione Lavori ed in caso di servizi e di forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

Non è di norma richiesta la garanzia provvisoria di cui al combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 106 del Codice. Come invece disposto dal combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 117 del Codice, è facoltà di AGAC., in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto. Quando richiesta, la garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale.

L'ordine e/o il contratto dovranno, comunque, contenere la descrizione dell'oggetto dell'affidamento, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.

Articolo 9 – Procedure negoziate ex art. 50 D.Lgs. 36/2023

Per gli affidamenti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, così come descritto al comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento.

Per gli affidamenti di lavori di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 50 del Codice, occorre procedere con l'esperimento di procedure negoziate senza bando previa consultazione di almeno cinque o dieci operatori economici (in base agli importi di cui al precedente art. 5), ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, così come descritto al comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento. Salva la possibilità, nel caso di lavori di importo superiore al 1.000.000,00 di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria, di ricorrere alle procedure di scelta dei contraenti di cui agli articoli dal 70 al 76 del Codice, previa adeguata motivazione.

La richiesta alle ditte di offerte nell'ambito della procedura negoziata è effettuata mediante piattaforma telematica di e-procurement, e deve contenere:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e l'importo complessivo stimato, comprensivo delle eventuali opzioni;
- b. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel

- caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
 - f. la misura delle penali;
 - g. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h. l'eventuale richiesta di garanzie;
 - i. il nominativo del Responsabile Unico del Progetto;
 - j. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di appalto deve essere allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

L'individuazione degli operatori economici avviene sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, secondo le modalità descritte dal successivo art. 12. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio od altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in situazioni particolari ed adeguatamente motivate.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, la quale è irrevocabile sino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

È necessario dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente articolo tramite le forme di pubblicazione a livello nazionale di cui all'art. 85 del Codice, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle

pubblicazioni UE. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, secondo le modalità appena descritte, è obbligatoria e contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario AGAC potrà procedere all'esecuzione anticipata del contratto. In caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dalla Direzione Lavori ed in caso di servizi e di forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'esecuzione.

Come disposto dal combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà chiesta da AGAC, in considerazione della tipologia e specificità della procedura, solo allorquando ricorrano particolari esigenze da indicare all'interno della decisione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della gara. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento; la stessa può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione, secondo le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

Come disposto dal combinato disposto dell'art. 53 e dell'art. 117 del Codice, è facoltà di AGAC, in casi debitamente motivati, non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ovvero per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Articolo 10 - Criteri di aggiudicazione

Salvo quanto previsto dall'art. 108 del Codice, sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le procedure di acquisizione di:

- a. servizi in cui il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto;

- b. servizi sociali;
- c. servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica e intellettuale se di importo pari o superiore a 140.000,00 euro ovvero in tutti i casi in cui l'acquisizione sia funzionale all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione o inerente all'attività didattica;
- d. beni e/o servizi caratterizzati da notevole contenuto tecnologico e/o con carattere innovativo se di importo pari o superiore a 140.000,00 euro ovvero in tutti i casi in cui l'acquisizione sia funzionale all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione o inerente all'attività didattica.

Per gli affidamenti disciplinati dal presente regolamento, in sede di valutazione della congruità dell'offerta non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili né in relazione agli oneri di sicurezza.

Con esclusione delle forniture senza posa in opera, nonché dei servizi di natura intellettuale nonché degli affidamenti diretti, l'offerta economica deve riportare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 11 - Verifica dei requisiti

Stante il disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, per affidamenti diretti di importi inferiori a 40.000 euro di lavori, servizi e forniture, si provvederà a previamente ottenere dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale da parte dell'operatore economico.

AGAC, per l'effetto, svolgerà controlli a campione su un numero determinato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo parametri imparziali e precisamente come segue.

Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale minima del 10% dei contratti su base annua per il tramite del sistema FVOE 2.0.

Qualora non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, AGAC procederà nei termini di cui al comma 2 dell'art. 52 del Codice.

Articolo 12 - Indagini di mercato ed Albo Fornitori

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza previa indizione del bando vengono individuati mediante indagini di mercato o mediante selezione da appositi elenchi di operatori economici; ciò nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice.

L'atto di avvio della procedura, da intendersi quale atto assunto dall'organo competente in base alle deleghe interne, indica – per quanto qui maggiormente interessa - i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali, oltre alle modalità per comunicare con AGAC.

L'indagine di mercato è condotta secondo le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 2 dell'Allegato II.1 del Codice. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, nonché sul sito istituzionale di AGAC.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

Gli operatori economici da invitare possono altresì essere selezionati da appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Le modalità di costituzione e di tenuta dei suddetti elenchi sono stabilite dall'art. 3 dell'Allegato II.1 del Codice.

Gli elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute.

L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale di AGAC e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

AGAC si riserva, mediante appositi accordi di collaborazione, di attingere da elenchi di operatori economici istituiti da Centrali Uniche di Committenza di altre Amministrazioni pubbliche.

Articolo 13 - Verifica delle prestazioni

I lavori, i beni o i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.

Il RUP, con provvedimento motivato, può disporre che tali verifiche non siano necessarie in ragione delle peculiarità del lavoro, del servizio o della fornitura.

Articolo 14 - Termine di pagamento

I pagamenti sono disposti dal responsabile entro il termine previsto dal contratto o, in mancanza, non oltre il trentesimo giorno dalla data del collaudo e dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Per le procedure di affidamento di cui al presente regolamento, AGAC provvederà ad inserire in ciascun contratto, apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 L. 136/2010.

L'affidatario è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall'art. 3 L. 136/2010.

AGAC

Infrastrutture

Società per Azioni
Sede Legale: Piazza Prampolini, 1
42121 Reggio Emilia

Qualora AGAC rilevi l'inadempimento da parte dell'affidatario dei predetti obblighi, la stessa sarà legittimata a darne immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Articolo 16 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.